



COMUNE DI PIANORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **101** del **22/12/2021**

APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 208 D. LGS. N. 285/1992 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PIANORO

Il giorno **22 dicembre 2021** alle ore **17:00** nel Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto, è convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Franca FILIPPINI	Sindaco	presente
Flavia CALZÀ	Vicesindaco	presente
Giancarlo BENAGLIA	Assessore	presente
Stefano BUGANÈ	Assessore	presente
Marco ZUFFI	Assessore	presente

Il Segretario Generale, **MARCO CARAPEZZI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **FRANCA FILIPPINI**, assume la presidenza per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17.03.2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 17.03.2021 è stato approvato il bilancio valevole per il triennio 2021-2023 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 05.05.2021 è stato approvato il Piano Performance 2021-2023 e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili di Area sulla base del bilancio deliberato;

Premesso che:

- l'art. 208, comma 4°, lett. C), del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a misure di assistenza e di previdenza per gli appartenenti ai Corpi ed ai servizi di polizia municipale;
- l'art. 56-quater del CCNL 2016 – 2018 Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018, prevede quanto segue: 1. "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. C), e 5, del D.Lgs. n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
 - a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;
 - b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72;
 - c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale."

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17.10.2000 che sancisce la legittimità costituzionale dell'art. 208 del C.d.S. e pertanto anche la legittimazione, per tutti gli Enti Locali di creare un vincolo di destinazione su una quota determinata dei proventi derivanti da violazioni al C.d.S. per scopi assistenziali e previdenziali in favore degli agenti di Polizia Municipale;

Visti i seguenti pareri e orientamenti ARAN relativi alla destinazione di quota parte dei proventi da art. 208 del C.d.S. a finalità assistenziali e previdenziali per gli appartenenti ai Corpi ed ai servizi di polizia municipale:

- Prot. n. 15694 del 18.09.2018 nel quale la predetta Agenzia definisce quanto segue:
 1. a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL del 21.05.2018, attraverso l'art. 56-quater è stato individuato il Fondo Perseo-Sirio quale unico fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti, nella quota da questi determinata, ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. C) e 5 del D.Lgs. 285/92 e destinata a tale finalità, anche per quanto attiene al personale neo-assunto;
 2. tale disposizione non esclude che siano mantenute le posizioni individuali eventualmente già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari, nel rispetto delle scelte ed autonome determinazioni individuali degli interessati, anche con riferimento al personale transitato per mobilità volontaria.

3. solo per le risorse, già destinate con atti formali, in data antecedente a quella di efficacia del nuovo CCNL, a fondi diversi da Perseo-Sirio, non vi è obbligo di destinazione a quest'ultimo Fondo.

- Prot. n. 2484 del 28.03.2019 nel quale, oltre a confermare quanto già indicato nel precedente parere Prot. n. 15694/2018 sopra richiamato, l'Agenzia precisa che:

1. l'obbligo di destinare le risorse al Fondo Pensione Perseo-Sirio non comporta anche l'obbligo di conferire allo stesso quota parte o la totalità del TFR, né la trasformazione del TFS in godimento in TFR;

2. l'obbligo di destinare le risorse, disciplinato dall'art. 56-quater del CCNL 2016-2018, al Fondo Perseo-Sirio riguarda tutto il personale destinatario in servizio presso l'ente;

3. circa la decorrenza della destinazione ritiene possibile che al predetto Fondo debbano essere destinati comunque tutti i proventi contravvenzionali riscossi dagli enti, ivi compresi quelli liquidati nel 2018 anche se riferiti all'anno precedente;

- Parere CFL_58 nel quale in risposta allo specifico quesito "E' obbligatorio per l'ente destinare una quota dei proventi contravvenzionali, di cui all'art. 208, comma 4, lett.c) e 5 del D.Lgs. n.285/1992, al finanziamento di forme di previdenza integrativa?", l'Aran ha affermato che: - "L'art. 56-quater del CCNL del 21.05.2018 delle Funzioni Locali individua, espressamente, alle lettere a), b) e c) del comma 1 dello stesso, le possibili modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada.

Tale disciplina contrattuale, tuttavia, si muove, sempre all'interno della cornice regolativa dell'art.208 del D.lgs. n.285/1992 - Pertanto, come evidenziato dalla clausola contrattuale, in coerenza e nel rispetto delle disposizioni del citato art. 208, commi 4 lett. C), e 5, del D.Lgs.n.285/1992, spetta sempre e solo all'ente la concreta individuazione delle possibili finalità di utilizzo delle risorse di cui si tratta, tra quelle indicate nella legge e l'ammontare delle risorse per ciascuna fissata. - In proposito, infatti, si richiama la espressa previsione dell'art.208, comma 5, del D.Lgs.n.285/1992, secondo la quale: "Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4.

Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4."

- Parere n. 5690/2020, di recente emanazione traslato nell'orientamento CFL105 del 08.10.2020, formulato in occasione di sentenze pronunciate da alcuni tribunali, volte a consentire il versamento delle somme destinate dagli enti alla previdenza complementare, in attuazione dell'art. 56 quater lett. a) del CCNL del 21.05.2018, anche a fondi di previdenza complementare diversi dal Fondo Perseo-Sirio.

Attraverso detto parere l'ARAN conferma i progressi orientamenti applicativi ed afferma l'impossibilità di far confluire le risorse in fondi diversi da quello negoziale (Fondo Perseo-Sirio), anche nel caso in cui la scelta di destinazione ad un altro fondo aperto fosse avvenuta prima del 21.05.2018;

- L'orientamento FCL86 del 28/09/2020 nel quale l'ARAN specifica che:

1. in coerenza e nel rispetto delle disposizioni del citato art. 208, commi 4, lett. C), e 5, del D.Lgs.n.285/1992, spetta all'ente la concreta individuazione delle possibili finalità di utilizzo delle risorse di cui si tratta, tra quelle indicate nella legge e l'ammontare delle risorse per ciascuna fissata;

2. non esiste alcuna delega negoziale nazionale alla contrattazione di secondo livello;

3. spetta, pertanto, al singolo ente, sulla base di proprie autonome determinazioni, la definizione della disciplina di dettaglio per l'applicazione delle previsioni del citato art.56-quater, lett. A) del CCNL del 21.5.2018, anche per quanto attiene ai profili meramente regolativi e gestionali della stessa;

Vista inoltre la circolare congiunta ANCI – Fondo Perseo n. 250/SIPRICS/AR/mo-18, del 11.09.2018 nella quale oltre a trovare conferma di quanto indicato dall'ARAN nei pareri sopra riportati si indica che il conferimento di detti contributi contrattuali, previsti ai sensi dell'art. 56-quater del CCNL 2016-2018, non comporta:

1. il conferimento di altro contributo datoriale;
2. il conferimento del contributo a carico del lavoratore; e che solo volontariamente ed esplicitamente il lavoratore può decidere di aderire per via ordinaria al Fondo Pensione Perseo Sirio, attraverso la compilazione e sottoscrizione dell'apposita modulistica.

Considerato per tanto che la destinazione di quota parte dei proventi da art. 208 del C.d.S. a finalità assistenziali e previdenziali per gli appartenenti ai Corpi ed ai servizi di polizia municipale, nello specifico al Fondo Pensione Perseo-Sirio, rientra tra le facoltà degli Enti Locali e per tanto non sussiste alcun obbligo in capo al Comune derivante dalla sola disposizione contenuta nel CCNL 2016-2018 di cui all'art. 56-quater lett. A);

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 05.03.2021 con la quale si è provveduto in attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 208 del C.d.S a predeterminare, con particolare riferimento alla annualità 2021, la destinazione del 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.Lgs 285/1992 previste a bilancio di previsione per le medesime annualità, al netto dei proventi della quota presunta spettante ai proprietari delle strade e al F.C.D.E. stanziati per l'annualità 2021 per tale risorsa, alle finalità indicate dal comma 4 dell'art. 208 del citato Decreto Legislativo (codice della strada);

Dato altresì atto che l'utilizzo delle risorse provenienti dai proventi contravvenzionali resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate di che trattasi, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la delibera di C.C. n. 63 del 29.11.2021 con la quale attraverso apposita variazione di bilancio al bilancio di previsione 2021-2023 sono stati creati gli appositi capitoli per il versamento al fondo Perseo-Sirio all'interno del centro di costo 28 della Polizia Locale;

Considerato che nel prospetto dimostrativo della destinazione del 50% dei predetti proventi per l'annualità 2021, allegato alla DGC n. 12/2021, veniva espressamente indicata la destinazione di un importo pari a Euro: 11.700,00 al finanziamento di contributi di previdenza complementare per il personale adibito al Corpo di Polizia Locale in dotazione presso il Comune di Pianoro;

Evidenziato che attraverso la destinazione di quota parte dei proventi da art. 208 del C.d.S., che si prevede di realizzare durante il triennio 2021-2023, alla forma di previdenza complementare Fondo Perseo-Sirio per gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune per il medesimo triennio l'Amministrazione ha voluto esprimere la propria volontà di attivare detto istituto contrattuale stabilito a livello nazionale finalizzato: - alla corresponsione per gli aventi diritto di un capitale e/o di una rendita, a fine servizio, da assegnare a titolo integrativo del trattamento pensionistico, ad ogni appartenente al Corpo di Polizia Municipale, avente specifico profilo di vigilanza e non amministrativo, collocato in quiescenza a qualsiasi titolo ed in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio previsti dalla normativa vigente;

Considerato dunque opportuno attivare per l'anno 2021 e seguenti, la c.d. previdenza complementare in favore degli operatori del Corpo di Polizia Locale, secondo i criteri, tempi, modalità e finalità dettagliati nel Regolamento Allegato A) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, specificando che:

- la previsione della quota da destinare alla previdenza complementare su base annua (riferita a n. 12 mensilità) per ogni operatore di Polizia Locale è fissata in un importo minimo di euro: 500,00 e massimo di euro 1800,00 oltre oneri e spese di gestione del Fondo stesso;

- detta quota, comprensiva di ogni onere a carico ente, dovrà altresì trovare capienza nello stanziamento totale, determinato all'inizio di ogni anno dalla Giunta Comunale in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'art. 208 del Codice della Strada e destinato a tale finalità. In caso di superamento del budget preventivato dalla Giunta la quota pro-capite andrà adeguatamente riproporzionata, fatto salvo diverso intervento posto in essere dalla Giunta Comunale in corso d'anno;

- in sede di approvazione della relazione sulla gestione, da allegarsi al rendiconto della gestione, la Giunta Comunale, verifica la capienza della spesa onnicomprensiva predeterminata rispetto ai proventi effettivamente riscossi nell'anno solare precedente e:

- in ipotesi di incapienza totale della quota annua da corrispondere al fondo, così come sopra determinata al comma 4 del presente articolo, rispetto alle quote dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, riscosse nell'anno solare precedente e destinabili per legge a detto istituto, verrà rideterminata in proporzione la quota pro-capite onnicomprensiva da versare per ogni operatore di Polizia Locale;

- nell'ipotesi in cui l'Ente non riscuota nell'anno solare precedente alcuna quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, da destinare per legge a titolo di contributo datoriale al Fondo di previdenza complementare: Fondo Pensione Perseo-Sirio, il presente regolamento non opera;

- al vigente bilancio di previsione 2021/2023, approvato con ultima variazione di bilancio giusta delibera di consiglio comunale n 63 del 29.11.2021, risulta attualmente stanziato, al competente capitolo di spesa, l'importo complessivo di Euro 33.000,00 per tutto il triennio di riferimento;

- detto stanziamento di bilancio pluriennale risulta congruo con i criteri di determinazione della quota pro-capite da destinare alla previdenza complementare per ogni singolo agente di Polizia Locale nell'anno 2021, dato l'organico effettivamente impiegato durante tale annualità e quello di completo organico in servizio a regime per il triennio presso l'ente;

Dato atto che l'approvazione della presente Disciplina non rientra tra le materie oggetto di confronto e contrattazione sindacale, come elencate agli artt. 5 e 7 del vigente CCNL 2016 – 2018;

Inteso procedere all'adozione dell'allegata Disciplina di cui alla lettera A), predisposto dalla responsabile del Personale, di concerto al vice segretario ed alla responsabile finanziaria dell'Ente dando altresì atto che la presente Disciplina entra in vigore con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale e la prima annualità di riferimento del fondo da destinare alla previdenza complementare regolamentata dalla presente disciplina è l'anno 2021 (inteso dal 01.01.2021 al 31.12.2021) che sarà pertanto erogata al Fondo Perseo-Sirio dal Comune di Pianoro nell'anno 2022, ad esito del procedimento accertativo a consuntivo dell'anno 2021, definito agli artt. 4 e 5 del Regolamento qui di seguito approvato.

Rilevata la propria competenza in merito in virtù degli artt. 42, 48 e 89 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti, ai sensi dell'art.49 del TUEL (d.lgs.267/2000) i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dalla responsabile dell'Area IV Personale e dalla responsabile dell'Area III Finanziaria;

Con voto favorevole unanime espresso per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate, la Disciplina per la destinazione delle risorse ex art. 208 D.Lgs. n. 285/1992 al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio per il personale del Corpo di Polizia Locale del Comune di

Pianoro, secondo l'articolato riportato all'Allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che:

- la previsione della quota da destinare alla previdenza complementare su base annua (riferita a n. 12 mensilità) per ogni operatore di Polizia Locale è fissata in un importo minimo di euro 500,00, e massimo di euro 1800,00 oltre oneri e spese di gestione del Fondo stesso; detta quota, comprensiva di ogni onere a carico ente, dovrà altresì trovare capienza nello stanziamento totale, determinato all'inizio di ogni anno dalla Giunta Comunale in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'art. 208 del Codice della Strada e destinato a tale finalità.

In caso di superamento del budget preventivato dalla Giunta la quota pro capite andrà adeguatamente riproporzionata, fatto salvo diverso intervento posto in essere dalla Giunta Comunale in corso d'anno;

- in sede di approvazione della relazione sulla gestione, da allegarsi al rendiconto della gestione, la Giunta Comunale, verifica la capienza della spesa onnicomprensiva predeterminata rispetto ai proventi effettivamente riscossi nell'anno solare precedente;

- al vigente bilancio di previsione 2021/2023, approvato con delibera soprarichiamata, risulta attualmente stanziato, al competente capitolo di spesa, l'importo complessivo di Euro 33.000,00 per tutto il triennio di riferimento;

- detto stanziamento di bilancio pluriennale risulta congruo con i criteri di determinazione della quota pro-capite da destinare alla previdenza complementare per ogni singolo agente di Polizia Locale nell'anno 2021, dato l'organico effettivamente impiegato durante tale annualità e quello previsto a regime per il triennio presso l'ente;

- la prima annualità di applicazione del fondo da destinare alla previdenza complementare regolamentata dalla presente disciplina è l'anno 2021 (inteso dal 01.01.2021 al 31.12.2021) che sarà pertanto erogata al Fondo Perseo-Sirio dal Comune di Pianoro nell'anno 2022, ad esito del procedimento accertativo a consuntivo dell'anno 2021, definito agli artt. 4 e 5 del Regolamento qui di seguito approvato.

3) Di dare altresì atto che in sede di predisposizione degli strumenti economico finanziari, prodromici all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, verranno previste le somma destinate al sostenimento degli oneri discendenti dall'approvazione del presente Regolamento.

4) Di pubblicare la presente Disciplina in "Amministrazione trasparente", nell'ambito della specifica sezione dedicata "Atti Generali".

5) Di trasmettere la presente Disciplina ai dipendenti del Comune beneficiari del predetto Fondo.

6) Di dare atto che con l'approvazione del presente atto si dà mandato agli uffici competenti di porre in essere i conseguenti provvedimenti attinenti al presente atto.

7) Di trasmettere, ai soli fini di conoscenza, il presente atto alle OO.SS e RSU.

In relazione all'urgenza, con ulteriore separata votazione palese riportante esito favorevole unanime, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di Pianoro

Città Metropolitana di Bologna
Piazza dei Martiri, 1 – 40065 Pianoro

DISCIPLINA PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 208 D. LGS. N. 285/1992 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI PIANORO.

Allegato A) approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 22/12/2021

Art. 1 Ambito di applicazione

1. L'art. 208, comma 4°, lett. C), del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a misure di assistenza e di previdenza per gli appartenenti ai Corpi ed ai servizi di polizia locale;

2. La presente disciplina regola le modalità attuative delle forme di previdenza complementare a cui destinare parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti previsti dall'art. 208, comma 4° del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e da quelli fissati da ulteriori disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo e da decreti attuativi in materia per tempo vigenti;

3. Le forme di previdenza complementare, disciplinate dalla presente disciplina, si applicano al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune assunto a tempo indeterminato con profilo di vigilanza e non amministrativo.

Art. 2 – Destinatari

1. Destinatari delle forme di previdenza complementare sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Pianoro, a tempo indeterminato e con profilo di vigilanza e non amministrativo, destinatari delle attribuzioni di cui alla Legge n. 65 del 7 marzo 1986.

2. Fermo restando quanto indicato al successivo comma 5, per il personale neo-assunto, il conferimento delle quote contributive datoriali, di cui alla presente disciplina, avviene solo decorso in senso positivo, il periodo di prova e verrà corrisposto per il primo anno in modo proporzionale a far data dal momento dell'assunzione presso il Comune.

3. In caso di part-time il conferimento delle quote contributive datoriali, di cui alla presente disciplina, avviene in misura proporzionale alla percentuale di part-time contrattualizzata o richiesta dal dipendente;

4. I periodi di servizio effettivo, maggiori o uguali a 15 giorni saranno computati come 1 mese intero ai fini della mutazione delle quote contributive datoriali mensili, di cui alla presente disciplina.

5. Non si considerano servizio effettivo, ai fini della corresponsione delle suddette quote, i seguenti casi di interruzione del servizio prestato:

- aspettativa non retribuita ai sensi del comma 5 dell'art. 110 o dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 (assunzione incarico dirigenziale a tempo determinato o per assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000);
- qualunque altro periodo di assenza non soggetta a contribuzione previdenziale obbligatoria e di aspettativa non retribuita, previsto dal CCNL per tempo vigente o disciplinato dalla legge;
- qualunque tipologia di sospensione dal servizio, derivante da responsabilità disciplinare posta a capo del dipendente, prevista dai CCNL per tempo vigenti;
- qualunque tipologia di sospensione cautelare dal servizio, prevista dai CCNL per tempo vigenti, fatti salvi eventuali conguagli da operarsi successivamente alla conclusione del procedimento che ha originato la sospensione cautelare stesa;

In ogni caso la corresponsione delle quote contributive datoriali, di cui alla presente disciplina non sarà effettuata in ipotesi di assenza dal servizio consecutiva, a qualunque titolo effettuata dal dipendente, superiore al 50% dei giorni lavorabili annui;

6. Nel caso in cui un dipendente, successivamente all'assunzione, perda l'idoneità alla mansione specifica di Agente di Polizia Locale per qualunque motivazione e pertanto continui a prestare servizio, presso il Corpo di Polizia Locale, con profilo amministrativo, oppure, a seguito di mobilità interna venga adibito a diverso servizio presso il Comune, verrà meno la corresponsione delle quote in argomento da parte dell'Ente a far data dalla cessazione del ruolo di Agente di Polizia Locale. L'obbligo contributivo dell'Ente è altresì sospeso nei suddetti casi che comportino la sola

temporanea perdita alla mansione specifica di Agente di Polizia Locale, sino alla ripresa da parte del dipendente della mansione di Agente di Polizia Locale.

7. Fermo restando quanto indicato ai commi precedenti cessa l'obbligo contributivo dell'Ente in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Pianoro.

Art. 3 - Finalità e forme di previdenza complementare

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 della presente disciplina, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato articolo 208 del Codice della Strada, secondo quanto definito dall'art. 56-quater, lett. a) del CCNL 2016-2018.

2. Il Comune procede attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva ed al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo - Sirio per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale individuati dall'articolo precedente.

3. Gli strumenti previdenziali a cui destinare le risorse definite in base all'art. 208, comma 4 del Codice della Strada, di cui alla presente disciplina sono unicamente quelli contenuti nel Fondo Pensione Complementare Fondo Perseo – Sirio;

4. La quota pro-capite, comprensiva di tutti gli oneri a carico ente, da destinare al singolo operatore, dovrà essere calcolata su base annuale, riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente e dovrà trovare capienza nel limite dello stanziamento previsto a tal fine dalla Giunta Comunale. Per il calcolo della medesima quota sarà ininfluente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario. Al contrario, verrà tenuto conto dell'eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto delle fattispecie a tal fine incidenti indicate all'articolo precedente.

Art. 4 – Finanziamento

1. Le quote dei proventi, di cui all'art. 208 del Codice della Strada, tenuto altresì conto di quanto stabilito in materia nel D.Lgs. n. 285/1992 e dai decreti attuativi per tempo vigenti, da destinare a titolo di contributo datoriale al Fondo di previdenza complementare: Fondo Pensione Perseo – Sirio, vengono determinate dall'Ente, nella sua piena autonomia decisionale e sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali.

2. Le forme di previdenza, di cui al presente regolamento, sono finanziate esclusivamente con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazione delle norme del vigente Codice della Strada, come sopra indicate, effettivamente riscosse nell'anno solare precedente.

3. A tal fine la Giunta Comunale, annualmente ed in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'articolo 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge, e dalle ulteriori disposizioni in materia, delle compatibilità e degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di contenimento delle spese di personale, prevede, all'inizio di ogni anno finanziario, contestualmente all'approvazione dello schema di bilancio di previsione, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice stesso e da destinarsi, altresì, alla previdenza complementare, tenendo anche conto di quanto incassato nell'anno precedente;

4. La quota da destinare alla previdenza complementare su base annua (riferita a n. 12 mensilità) per ogni operatore di Polizia Locale è fissata in un importo minimo di euro 500,00, e massimo si euro 1800,00 oltre oneri e spese di gestione del Fondo stesso. Detta quota, comprensiva di ogni onere a carico ente, dovrà altresì trovare capienza nello stanziamento totale, determinato all'inizio di ogni anno dalla Giunta Comunale in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'art. 208 del Codice della Strada e destinato a tale finalità. In caso di superamento del budget preventivato dalla Giunta la quota pro capite andrà adeguatamente riproporzionata, fatto salvo diverso intervento posto in essere dalla Giunta Comunale in corso d'anno;

5. In sede di approvazione della relazione sulla gestione, da allegarsi al rendiconto della gestione, la Giunta Comunale, verifica la capienza della spesa onnicomprensiva predeterminata rispetto ai proventi effettivamente riscossi nell'anno solare precedente e:

- in ipotesi di incapienza totale della quota annua da corrispondere al fondo, così come sopra determinata al comma 4 del presente articolo, rispetto alle quote dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, riscosse nell'anno solare precedente e destinabili per legge a detto istituto, verrà rideterminata in proporzione la quota pro-capite onnicomprensiva da versare per ogni operatore di Polizia Locale;
- nell'ipotesi in cui l'Ente non riscuota nell'anno solare precedente alcuna quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, da destinare per legge a titolo di contributo datoriale al Fondo di previdenza complementare: Fondo Pensione Perseo – Sirio, la presente disciplina non opera;

6. Le somme destinate al fondo e determinate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, vengono stanziare annualmente nel bilancio di previsione, in apposito capitolo di spesa e successivamente, in occasione delle attività propedeutiche all'approvazione del rendiconto della gestione imputate contabilmente all'esercizio finanziario in cui saranno liquidate a seguito della maturazione del diritto da parte dei dipendenti beneficiari.

7. L'Area IV Personale, previa determinazione di impegno di spesa, provvederà ad esito dell'approvazione del rendiconto della gestione ad effettuare i predetti versamenti a favore del Fondo Perseo - Sirio, in un'unica soluzione, di norma entro il mese di Novembre, secondo le modalità previste dal fondo medesimo.

Art. 5 – Modalità procedurali

1. Entro il 31 Marzo di ogni anno, l'Area IV Personale determina, con le modalità previste dalla presente disciplina, la quota pro-capite teorica onnicomprensiva per singolo dipendente da corrispondere al Fondo Perseo – Sirio di pertinenza dell'anno precedente sulla base del budget preventivato dalla Giunta Comunale ad inizio anno e lo comunica al Responsabile dell'Area III Finanziaria.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, la Giunta Comunale, su indicazione del Responsabile di Polizia Locale, in occasione dell'approvazione della relazione sulla gestione propedeutica all'approvazione del rendiconto della gestione, stabilisce in via definitiva la somma destinata alla previdenza complementare per il medesimo anno di riferimento. Le somme previste a inizio anno e non effettivamente maturate al termine dell'esercizio da parte degli operatori costituiranno economia di bilancio.

3. Il Responsabile dell'Area IV Finanziaria darà conto, nella relazione prevista dal D.M del 30/12/2019, dell'entità delle risorse riscosse a titolo di violazioni del Codice nell'anno precedente e le relative percentuali/quote da destinarsi ai sensi dei commi 4° e 5° dell'art. 208 del medesimo Codice nel rispetto di quanto consuntivato dalla Giunta Comunale, e pertanto anche di quanto destinato a consuntivo alla previdenza del personale.

4. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo - Sirio.

Art. 6 – Tutela della Privacy e riservatezza dei dati

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare di cui alla presente disciplina deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Pianoro, nonché del Fondo Perseo - Sirio.

2. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 7 – Entra in vigore e norma transitoria

1. La presente Disciplina entra in vigore con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale.
2. La prima annualità di riferimento del fondo da destinare alla previdenza complementare regolamentata dalla presente disciplina è l'anno 2021 (inteso dal 01/01/2021 al 31/12/2021) che sarà pertanto erogata al Fondo Perseo – Sirio dal Comune di Pianoro nell'anno 2022, ad esito del procedimento accertativo a consuntivo dell'anno 2021, definito agli artt. 4 e 5 della presente disciplina.
3. Per tutti gli aspetti non espressamente regolamentati dalla presente Disciplina, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia, il Codice della Strada, il CCNL di comparto e la specifica regolamentazione e disciplina del Fondo Pensione Complementare Perseo – Sirio, per tempo vigenti, a cui si fa espresso rinvio.
4. Con l'entrata in vigore della presente Disciplina, si intendono abrogate le eventuali circolari, accordi e/o disposizioni regolamentari incompatibili e contrastanti.



APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 208 D. LGS. N. 285/1992 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PIANORO

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 113 DEL 21/12/2021**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 21/12/2021	IL RESPONSABILE DELL'AREA IV PERSONALE Paola Attolini

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 22/12/2021	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Laura Ciancabilla



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Franca Filippini

Il Segretario Generale
Marco Carapezzi

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).